



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rosella Silvestri	Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola	Consigliere
Dott. Francesca Traverso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 864 / 2023 R.G. (riunita alla causa n. 868/2024 R.G.) promossa da

Parte_1, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp. e difeso dagli Avv.ti
Parte_2, Parte_3, GUIDO GENOVESI e Parte_4,
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica

Parte Attrice in impugnazione

nei confronti di

Controparte_1, in persona del legale rappresentante
e liquidatore pro tempore, rapp. e difesa dagli Avv.ti LUIGI COCCHI, MARCO ARATO e
FRANCESCA POLLICINA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione
telematica

Parte convenuta in impugnazione ed attrice in impugnazione incidentale

CONCLUSIONI delle PARTI

PARTE IMPUGNANTE PRINCIPALE

Come da note scritte depositate per l'udienza di p.c.:

“Con riferimento alla causa RG. 864/2023:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Genova adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. In via rescindente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nell'Atto di Impugnazione di Lodo Arbitrale notificato in data 29.09.2023, la nullità del Lodo Parziale pronunciato in data 30.03.2023;

2. Per l'eventuale fase rescissoria, rigettare tutte le domande formulate da Controparte_1 [...] in quanto inammissibili e infondate;

2.1 Per la assolutamente denegata ipotesi di riapertura dell'istruttoria e di ammissione dei capitoli di prova di Parte_5, ammettere le istanze di prova contraria articolate con la Memoria 183, co. 6, n. 3 del 26.04.2022 con i testi ivi indicati.

3. Rigettare, in ogni caso, ogni domanda svolta da parte avversaria nei confronti del Parte_1 [...] , anche in relazione alle gradate/subordinate domande incidentali condizionate ex adverso poste poichè inammissibili, improcedibili e infondate, oltretutto trascendenti i limiti del "petitum" e delle "causae petendi" in rapporto al contenuto e al dispositivo controverso del Lodo Parziale impugnato dal Pt_1 Attore, comunque contraddittorie e carenti quanto ai presupposti processuali.

4. Con rifusione dei compensi e delle spese anche relative alla procedura arbitrale.

Con riferimento alla causa RG. 868/2024:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Genova adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. In via rescindente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi già esposti nell'Atto di Impugnazione notificato il 17.09.2024 la nullità del Lodo Arbitrale Definitivo emesso in data 22.04.2024;

2. Per l'eventuale fase rescissoria, rigettare tutte le domande formulate da Controparte_1 [...] in quanto inammissibili e infondate;

2.1 Per la assolutamente denegata ipotesi di riapertura dell'istruttoria e di ammissione dei capitoli di prova di Parte_5, tenuto conto dell'intervenuta riunione delle cause, ammettere le istanze di prova contraria articolate con la Memoria 183, co. 6, n. 3 del 26.04.2022 con i testi ivi indicati;

3. Rigettare, in ogni caso, ogni domanda svolta nei confronti del Parte_1 ;

4. Con rifusione dei compensi e delle spese anche relative alla procedura arbitrale."

PARTE IMPUGNATA

Come da note scritte depositate per l'udienza di p.c.:

Quanto al giudizio sub RG. n. 864/2023:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi di cui in atti:

IN VIA RESCINDENTE

1. In via principale: respingere tutti i motivi di nullità proposti dal Parte_1 con l'atto di impugnazione di lodo arbitrale notificato in data 29.9.2023 (sub ns. doc. B), in quanto inammissibili

e/o improponibili e/o improcedibili e/o, comunque, infondati, per tutte le ragioni esposte in atti, con ogni ulteriore pronuncia del caso, anche con riferimento alla validità del lodo arbitrale pronunciato inter partes, in data 30.3.2023 in Genova dal Collegio Arbitrale composto dai Sig.ri Avv.ti Carlo Iavicoli, Prof. Lorenzo Schiano di Pepe, Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, sub ns. doc. C.

2. In subordine, in via condizionata, accertare e dichiarare la nullità del lodo parziale pronunciato inter partes, in data 30.3.2023 in Genova dal Collegio Arbitrale composto dai Sig.ri Avv.ti Carlo Iavicoli, Prof. Lorenzo Schiano di Pepe, Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo sub ns. doc. C, per le ragioni indicate al paragrafo V.E. della comparsa di costituzione e risposta dell'esponente società, con ogni ulteriore pronuncia del caso.

IN VIA SUBORDINATA E RESCISSORIA

1. Accogliere le domande tutte svolte dalla Controparte_2 in liqu. nei confronti del Parte_1 nel procedimento arbitrale già pendente dinanzi al Collegio Arbitrale con sede in Genova composto dai Sig.ri Avv.ti Carlo Iavicoli, Prof. Lorenzo Schiano di Pepe, Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo (come da verbale di costituzione in data 17.9.2021 (sub ns. doc. E) che non siano attualmente sub iudice nella prosecuzione dell'anzidetto procedimento arbitrale disposta con il lodo parziale in data 30.3.2023 sub doc. C (v. il punto d) del PQM) e, conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità del Parte_1, in persona del suo sindaco, per i fatti descritti in atti e per essersi reso gravemente inadempiente del contratto sociale di Parte_6 [...] previa accertamento, in via incidentale, anche dell'inadempimento dello stesso Parte_1 [...] degli accordi transattivi con la Controparte_1 e la stessa Parte_6 [...] richiamati in atti, con ogni ulteriore pronuncia del caso.

2. In via istruttoria: chiede:

a) ammettersi i seguenti capitoli di prova per testimoni:

- 1. Vero che fino al 2.4.2021 ho prestato la mia attività lavorativa quale dipendente della società Parte_6 inquadrata al livello 3 del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi con mansioni di impiegata;*
- 2. Vero che fino al 2.4.2021 ho svolto la mia attività lavorativa, quale dipendente della società Parte_6 inquadrata al livello 3 del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi con mansioni di ormeggiatore*
- 3. Vero che dall'aprile 2021 svolgo a favore del Parte_1 e della società Portofino Mare S.r.l. mansioni ed attività coincidenti con quelle che ho svolto per la società Parte_6 [...] dal 1.11.2009 fino al 2.4.2021;*

4. Vero che dall'aprile 2021 svolgo a favore del Parte_1 e della società Portofino Mare S.r.l. mansioni ed attività coincidenti con quelle che ho svolto per la società Parte_6 [...] dal 16.12.2013 fino al 2.4.2021;

5. Vero che dall'aprile 2021 svolgo a favore del Parte_1 e della società Portofino Mare S.r.l., per il tramite società di lavoro interinale denominata NAM Chiavari, mansioni ed attività coincidenti con quelle che ho svolto per la società Parte_6 dal 28.12.2015 fino al 2.4.2021;

6. Vero il 2 aprile 2021, su sollecitazione del Parte_1 e della Portofino Mare S.r.l., ho formalmente cessato il mio rapporto di lavoro con la società Parte_6 rassegnando formali dimissioni volontarie con effetto immediato;

7. Vero che a decorre dal 2 aprile 2021 sono stato assunto dalla società Portofino Mare s.r.l. a tempo indeterminato

Si indicano quali testimoni: la Sig.ra Testimone_1, residente in Provincia di Genova, sui capitoli di prova nn. 1, 4, 6 e 7; la Sig.ra Testimone_2 residente in Provincia di Genova, sui capitoli di prova nn. 1, 3, 6 e 7; il Sig. Testimone_3, residente in Provincia di Genova, sui capitoli di prova: 2, 5, 6 e 7; il Sig. Testimone_4 residente in Provincia di Genova sui capitoli di prova: 2, 5, 6 e 7; il Dott. Testimone_5 residente in Provincia di Genova sui capitoli di prova da n. 1 a n. 5, il Dott. Tes_6 residente in Provincia di Genova, sui capitoli di prova da n. 1 a n. 5.

8. vero che nel corso di un incontro tenutosi a Genova, nell'estate 2019, presso lo studio dell'Avv. Parte_2, alla presenza dei Signori Testimone_5 Tes_6 e Avv. Luigi Cocchi, il Parte_1, per il tramite del sindaco CP_3, ha comunicato la propria disponibilità a proseguire l'affidamento della gestione dei servizi marittimi, turistici e portuali del Parte_1 a favore della società Parte_6 a fronte della disponibilità della Controparte_1 alla cessione, a titolo gratuito, a favore del predetto Comune della partecipazione rappresentativa del 2% del capitale della società Parte_6 [...]

9 Vero che nel corso dell'incontro tenutosi a Genova il 28.5.2020 con i Sig.ri Testimone_7, Tes_6 [...] Testimone_5 l'Avv. Luigi Cocchi, ed il Sindaco del Parte_1, CP_3 si sono discusse le ipotesi di accordo di cui ai documenti nn. 21 e 22 di parte attrice, che si rammostrano.

10. Vero che nel corso dell'incontro tenutosi a Parte_1 il 25.8.2020 con i Sig.ri Testimone_7 Testimone_5 ed il Sindaco del Parte_1, CP_3 si sono discusse le ipotesi di accordo di cui ai documenti nn. 21 e 22 di parte attrice, che si rammostrano.

11. vero che nel corso dell'incontro tenutisi a Parte_1 il 16.7.2020 con i Sig.ri Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 e il Sindaco del Parte_1 , CP_3 [...] , si è discusso della possibilità di proseguire l'affidamento della gestione dei servizi marittimi, turistici e portuali del Parte_1 a favore della società Parte_6 [...] di cui la Controparte_1 . avrebbe mantenuto la gestione; Sui capitoli di prova nn. 8, 9 e 10 si indica quale testimone: il Dott. Testimone_5 residente in Provincia di Genova. Sui capitoli di prova nn. 8 e 9 si indica quale testimone il Dott. Tes_6 residente in Provincia di Genova. Sul capitolo di prova n. 11 si indicano quali testimoni: il Presidente della Regione Liguria, dott. Tes_11 residente a Genova e il Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, dott. Testimone_12 residente a Genova.

b) disporsi interrogatorio formale del Sindaco del Parte_1 , Sig. CP_3 sui capitoli di prova nn. 8, 9, 10 e 11, indicati alla conclusione sub 5 lettera a) che precede;

c) rigettarsi le istanze istruttorie del Parte_1 perché inutili, inammissibili ed infondate per le ragioni tutte già descritte in atti.

In ogni caso, condannare il Parte_1 , in persona del suo Sindaco, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di difesa, come per legge, oltre IVA e CPA.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero eventualmente ex adverso formulate in atti

Quanto al giudizio sub RG. n. 868/2024:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi di cui in atti:

IN VIA RESCINDENTE

In via principale: respingere tutti i motivi di nullità proposti dal Parte_1 con l'atto di impugnazione di lodo arbitrale notificato in data 17.9.2024 (sub ns. doc. B), in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o, comunque, infondati, per tutte le ragioni esposte in atti, con ogni ulteriore pronuncia del caso, anche con riferimento alla validità del lodo arbitrale pronunciato inter partes, in data 22.4.2024 in Genova dal Collegio Arbitrale composto dai Sig.ri Avv.ti Carlo Iavicoli, Prof. Lorenzo Schiano di Pepe, Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, sub ns. doc. C.

IN VIA SUBORDINATA E RESCISSORIA

1. In via principale: accogliere le domande tutte svolte dalla Controparte_2 nei confronti del Parte_1 nel procedimento arbitrale già pendente dinnanzi al Collegio Arbitrale con sede in Genova composto dai Sig.ri Avv.ti Carlo Iavicoli, Prof. Lorenzo Schiano di Pepe, Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo (come da verbale di costituzione in data 17.9.2021 e dal secondo foglio di precisazione delle conclusioni in data 8.9.2023 (sub ns. doc. D.I.c.) che non siano attualmente sub iudice nel giudizio attualmente pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Genova, sub. RG. n. 864/2023 e, conseguentemente, accertata e dichiarata la competenza a decidere la presente controversia e la legittimazione attiva della Società Gestione e Eventi S.r.l.: (a) accertare e dichiarare la responsabilità del Parte_1, in persona del suo sindaco, per i fatti descritti in atti e per essersi reso gravemente inadempiente del contratto sociale di Parte_6 [...].

[...] previa accertamento, in via incidentale, anche dell'inadempimento dello stesso Parte_1 degli accordi transattivi con la Controparte_1 e la stessa Parte_6 [...].

(b) accertare e dichiarare che il danno subito dalla Controparte_2 per la perdita del valore e della redditività della partecipazione dalla stessa detenuta nel capitale della società Parte_6 (pari al 52% di detto capitale), a causa dei profili di responsabilità del Parte_1 già accertati nel lodo parziale depositato inter partes in Genova in data 30.3.2023 (ns doc. G), è pari quantomeno a Euro 1.541.000, così come quantificato, nel corso della Consulenza Tecnica di Ufficio, dal Consulente Tecnico di Parte dell'esponente (ns. doc. F) (c) condannare il Parte_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 nell'importo di cui al punto b) che precede ovvero nella maggiore o minor somma quantificata nel corso del presente procedimento, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

2. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie svolte nella quarta memoria arbitrale in data 4.4.2022, nonché nella seconda memoria conclusionale e nelle seconde note di replica.

In ogni caso, condannare il Parte_1, in persona del suo Sindaco, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di difesa, come per legge, oltre IVA e CPA

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero eventualmente ex adverso formulate in atti.”

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 impugnava il lodo arbitrale parziale del 30 marzo 2023 e conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Genova,

la Controparte_1, chiedendo in via rescindente l'accertamento della nullità del lodo parziale e, per l'eventuale fase rescissoria, il rigetto delle domande formulate dalla Controparte_1 Controparte_1, in quanto inammissibili e infondate.

Parte impugnante esponeva:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 24.09.2005, il Pt_1 aveva costituito la società PST, a totale partecipazione comunale, con un ampio oggetto sociale (gestione porti turistici, servizi terrestri e marittimi, gestione di strutture e di servizi pubblici locali), alla quale aveva affidato con contratto di servizio (Rep. 1206 del 2.12.2005) la gestione di diversi servizi marittimi relativi alle aree demaniali per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2011;
- che con atto del 15.02.2006, il Parte_1 indiceva una procedura ristretta per la vendita del 51% del capitale sociale della Parte_6 cedendo in data 19.05.2006 alla Parte per il prezzo di € 160.000,00, il 51% del capitale sociale della PST;
- che con il Disciplinare n. 1383 del 20.12.2008, il Pt_1 riaffidava a PST (ormai società a maggioranza privata) la gestione dei servizi afferenti alle concessioni nell'approdo, per un canone annuo di € 119.364,00, dal 01.01.2009 fino alla scadenza fissata al 31.12.2011;
- che con Delibera G.C. del 18.06.2011 n. 62, il Pt_1 decideva di recedere dal contratto di affidamento a far data dall'01.01.2012;
- che il 13.02.2012, SGE e PST promuovevano un'azione avanti al Tribunale di Chiavari, contestando la legittimità del recesso del Comune e chiedendo il risarcimento dei danni. Tale contenzioso si concludeva con la sottoscrizione di un atto di transazione (Rep. 1555 del 27.10.2012), che prorogava il servizio a PST e modificava il Disciplinare n. 1383/2008, prevedendo:
 - i) all'art. 4 la cessazione del rapporto, senza necessità di deliberazione o comunicazione, alla data del 31.12.2015;
 - ii) all'art. 7 che alla scadenza del 31.12.2015 il Comune avrebbe avviato una nuova procedura per:
 - l'affidamento in sub-concessione dei servizi turistici portuali e marittimi;
 - oppure la scelta del socio privato della PST che avrebbe gestito tali servizi, secondo la normativa vigente.
 - in caso di gara, il Comune si impegnavano a prevedere nel bando che Parte ricevesse la liquidazione del valore della propria quota sociale, calcolato con il "metodo misto patrimoniale-reddituale".
 - Se il Pt_1 al 31.12.2015 o dopo, non fosse stato titolare della concessione o impossibilitato ad avviare la procedura, il valore della quota SGE sarebbe stato il minore tra il valore nominale delle quote e il patrimonio netto di liquidazione.

- iii) all'art. 10 la competenza esclusiva del foro di Genova per eventuali controversie;
- che nel 2015 ^{Parte} adiva nuovamente le vie giudiziarie e anche in quel caso si giungeva a una transazione, con due scritture private sottoscritte il 4.09.2015 e il 24.11.2015 tra il ^{Pt_1} ^{Parte} e PST, con cui l'Amministrazione prorogava ancora a PST la durata dell'affidamento, aggiornando gli artt. 3 e 7 del Primo Accordo Transattivo;
 - che il Disciplinare n. 1383 del 20.12.2008 prevedeva all'art. 4 la cessazione del rapporto alla data del 31.12.2020, impegnando le parti a valutare entro il 31.12.2019 l'opportunità di regolamentare il rinnovo del contratto di servizio a decorrere dal 01.01.2021;
 - che al **21.12.2020** la Giunta Comunale adottava la Delibera n. 124 contenente «Indirizzi in relazione alla Relazione alla 145/2018, art. 1 commi 675-685», invitando il Responsabile del Settore a rilasciare al ^{Pt_1} i titoli concessori relativi alle aree dell'approdo. Seguiva la Determinazione n. 60 del 30.12.2020, che assegnava al ^{Parte_1}, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2026, le aree demaniali marittime componenti l'ambito portuale; deliberava altresì di affidarli alla società Portofino Mare srl (composta interamente dal Comune), costituita in data 12.4.2018; da quella data il Comune diventava diretto responsabile delle aree dell'approdo e provvedeva alla gestione con i propri uffici;
 - che i provvedimenti venivano impugnati da ^{Parte_7} e da ^{CP_4} (Sentenze ^{CP_5} [...] nn. 176/2021 e 160/2022, entrambe passate in giudicato), nonché da ^{CP_6} con giudizio tuttora pendente;
 - che PST e SGE si limitavano alla semplice richiesta informale di proroga e non proponevano impugnazione né avverso la Deliberazione né contro la Determinazione con cui il Comune rinnovava in capo a sé i titoli demaniali marittimi;
 - che in data 23.9.2021 ^{Parte} radicava, con istanza al Presidente del Tribunale di Genova (All. D), una procedura arbitrale nei confronti del ^{Pt_1} sulla base della clausola compromissoria contenuta nello Statuto (doc. 14, art. 15 in All. B) di PST, formulando domande risarcitorie in relazione ad asserite violazioni di obblighi inerenti alla proroga dell'affidamento della gestione dei servizi portuali e marittimi del porto di ^{Parte_1}, contemplati dagli Accordi “detti” transattivi del 2012 e del 2015.
 - che il ^{Pt_1} si costituiva eccependo l'incompetenza del Collegio Arbitrale a conoscere e giudicare le domande formulate da ^{Parte} e, comunque, per chiederne il rigetto in quanto inammissibili e infondate (in All. B);
 - che il Collegio Arbitrale, con il Lodo Parziale 30 marzo 2023, così statuiva:
“a) dichiara sussistere la propria competenza a decidere la controversia, oggetto della presente procedura arbitrale insorta tra ^{Controparte_1} e ^{Parte_1}, respingendo conseguentemente l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto ^{Parte_1};

b) dichiara sussistere la legittimazione attiva della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a proporre la domanda introduttiva della presente procedura arbitrale;

c) dichiara, per le causali di cui in motivazione, la responsabilità del Parte_1, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, per avere illegittimamente omesso di corrispondere alla Controparte_1 il valore corrispondente alla svalutazione della quota (pari al 51% del capitale sociale) di partecipazione della stessa alla società Parte_6 a seguito della cessazione, avvenuta in data 31.12.2020, dell'affidamento a quest'ultima della concessione demaniale n° 7 in data 20.02.2008 facente capo a detto Comune, con conseguente auto-assegnazione allo stesso di tale affidamento a decorrere dalla data del 10.01.2021;

d) rimette in istruttoria con separata ordinanza la presente procedura arbitrale disponendo, ai sensi dell'art. 816 ter, 5° comma, cod. proc. civ., CTU per la determinazione della perdita di valore della quota, pari al 51% del capitale sociale, di partecipazione della Società Gestione Eventi sr.l. alla società Parte_6 a seguito della cessazione, alla data del 31.12.2020, dell'affidamento da parte del Parte_1 della concessione demaniale n° 7 in data 20.02.2008 alla predetta società Parte_6 come indicato al precedente punto c), riservando a detta separata ordinanza la formulazione della bozza di quesito, nonché la nomina del CTU e la fissazione degli altri incumbenti per la prosecuzione della procedura,

e) dà atto che, ai sensi dell'art. 820, 4° comma, lett. b) e c), cod. proc. civ., il termine per la pronuncia del lodo definitivo è prorogato ex lege di 180 giorni a decorrere dalla pronuncia del presente lodo parziale,

f) riserva a successivo lodo la pronuncia sulle rimanenti domande, nonché le statuizioni sulle spese di lite e su quelle per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salva la liquidazione di un secondo acconto per queste ultime che viene liquidato con separata ordinanza.”

Avverso il predetto lodo parziale proponeva impugnazione il Parte_1, che formulava i seguenti motivi di impugnazione:

- I. NULLITÀ DEL LODO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 829, CO.1, N. 11, N. 4 E N. 9 CPC, DAL MOMENTO CHE CONTIENE DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE, È STATO PRONUNCIATO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, HA ACCERTATO UN ILLECITO CIVILE VERSATO IN ATTI NELLA DECISIONE E SENZA CHE VI FOSSE UNA DOMANDA DI SGE IN TAL SENSO; E, COMUNQUE, È STATO PRONUNCIATO FUORI DEI LIMITI DELLA CONVENZIONE CP_7 CHE NON CONTEMPLA ESPRESSAMENTE LE MATERIE NON CONTRATTUALI, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 808-BIS Cont, DELL'ALL'ART. 35 D.LGS. 5/2003; SI

DENUNCIA, ALTRESÌ, LA TOTALE CARENZA DI GIURISDIZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, 30 E 133 C.P.A. E ALL'ART. 111 COST.

II. NULLITÀ DEL LODO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 3., II CPV. NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 3, II CPV, CPC PERCHÉ IL LODO PARZIALE È CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE ALTERANDO LA CONCORRENZA E AVVANTAGGIANDO INGIUSTIFICATAMENTE SGE. QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (RISERVA).

III. NULLITÀ DEL LODO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 3., I CPV CPC PERCHÉ IL LODO PARZIALE VIOLA LE REGOLE DEL DIRITTO RELATIVE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA (AMMESSA ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE). INTRODUZIONE.

III-A MOTIVO NULLITÀ DEL LODO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 829, C. 3, I CPV. NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 3, I CPV, CPC E, COMUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 829, CO.1, N. 4, CPC, IN RELAZIONE AI MOTIVI DEL LODO N.1, N. 2, N. 3, N. 5, PER FALSA APPLICAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 819 CO. 1 CPC, DEGLI ARTT. 35 E 36 D.LGS. 5/2003, DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA (ART. 15) DELLO STATUTO SOCIALE DI PST, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 100, 112 CPC; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362, 1363, 1175 E 1375, IN RELAZIONE AGLI ACCORDI TRANSATTIVI REP. 1555-1556/2012 E 1630-1636/2015 AL DISCIPLINARE REP. 1383 DEL 20.12.2008 DEGLI ARTT. 2463 SS. COD. CIV.; DELL'ARTT. 1 E 17 D.LGS. 175/2016.

III-B MOTIVO NULLITÀ DEL LODO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 3, I CPV CPC. NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 3, I CPV, CPC IN RELAZIONE AI MOTIVI N. 4 “NEL MERITO”, N. 6 “SUL PROFILO DEL QUANTUM DEL DANNO PROCURATO ALLA ATTRICE SGE” DA ESTENDERSI AI QUESITI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 6 EMESSA IN DATA 30.03.2023, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 COD. NAV.; DELL'ART. 113 D.LGS. 267/2000 (RATIONE TEMPORIS VIGENTE), DELL'ART. 4 D.L. 138/2011, DEGLI ARTT. 107, 108, 49, 56TFUE, DELL'ART.12 DIR.123/2006CE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 822, 823 COD. CIV. (FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 69 L. 392/1978), VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1227, 1362 E 2967 COD. CIV.

Si costituiva la parte impugnata contestando l'impugnazione e precisando che la vicenda aveva ad oggetto una controversia tra soci attinente ai “*diritti disponibili relativi al contratto sociale*”. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'impugnazione in quanto fondata su motivi inammissibili,

improponibili, improcedibili e, comunque, infondati. Domandava, inoltre, di accogliere integralmente le proprie richieste nei confronti del **Parte_1**. Conseguentemente, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità del **Parte_1** per il grave inadempimento al contratto sociale di **Parte_6** previo accertamento, in via incidentale, anche dell'inadempimento del medesimo **Pt_1** rispetto agli accordi transattivi stipulati con la [...] **Controparte_1** e con **Parte_6**. Riproponeva tutte le difese, domande, eccezioni e istanze già proposte nel Procedimento Arbitrale, da intendersi integralmente riproposte anche ex art. 346 c.p.c.

Nelle more del giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello, il Collegio Arbitrale, con Lodo Definitivo del 22 aprile 2024, così decideva:

- “a) – accerta e dichiara che la perdita di valore della quota di partecipazione della attrice [...] **Controparte_1** alla Società Portofino Servizi Turistici s.r.l., pari al 51% del capitale sociale di quest'ultima, ammonta ad Euro 922.000,00.= alla data del 31.12.2020;*
- b) – per le motivazioni già esposte nel lodo parziale pronunciato inter partes in data 30.03.2023, nonché per quelle esposte nella precedente parte motiva, dichiara il convenuto **Parte_1** [...], in persona del Sindaco pro-tempore, responsabile per detta perdita di valore e quindi tenuto, ed a tanto lo condanna, al pagamento a favore della attrice **Controparte_1** in persona del legale rappresentante pro-tempore, del predetto importo di Euro 922.000,00.=, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 1°.01.2021 fino alla data di pronuncia del presente lodo, ed interessi ex art. 1284, 4° e 5° comma, cod. civ. da calcolarsi sulla somma rivalutata alla data di instaurazione della presente procedura arbitrale (ricorso in data 27.07.2021 di SGE al Presidente del Tribunale per la nomina del Collegio Arbitrale) fino al saldo;*
- c) – liquida le spese di lite, per le causali di cui in parte motiva, per esborsi nell'importo di Euro 736,00.= e per compensi nell'importo di Euro 37.951,00.=, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;*
- d) - in conformità al principio della soccombenza ex art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., tenuto conto però della complessità e della novità della controversia, nonché di quanto liquidato per capitale rispetto alle domande attoree, pone le spese come sopra liquidate per la quota di due terzi a carico del convenuto **Parte_1**, compensando tra le parti la restante quota di un terzo;*
- e) – pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto in data 27.07.2023, nella quota di due terzi a carico del convenuto **Parte_1** e per la restante quota di un terzo a carico della attrice **Controparte_1***
- f) – quanto alle spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Arbitrale liquida le stesse in complessivi Euro 113.853,00.= oltre 15% per spese generali, al lordo degli acconti già pagati*

(pari ad Euro 12.000,00.= + Euro 39.000,00.= + 15% per spese generali), residuando pertanto da pagare l'importo di Euro 62.853,00.= + 15% per spese generali, da ripartirsi nelle quote di Euro 18.500,00.= oltre 15% per spese generali, nonché IVA e CPA, per ciascuno degli Arbitri a latere ed Euro 25.853,00.= oltre 15% per spese generali, nonché IVA e CPA per l'Arbitro con funzioni di Presidente, liquidando inoltre per compensi al Segretario della procedura l'importo di complessivi Euro 5.000,00.= oltre 15% per spese generali, al lordo degli acconti già corrisposti (Euro 1.500,00 + Euro 1.500,00.= + 15% per spese generali), residuando pertanto da pagare al Segretario l'importo di Euro 2.000,00.= oltre 15% per spese generali, nonché IVA e CPA;

g) – pone le predette spese di funzionamento del Collegio arbitrale e per compensi al Segretario, per le ragioni di cui in parte motiva, a carico del convenuto Parte_1 per la quota di due terzi e per la restante quota di un terzo a carico della attrice Controparte_1 salvo il vincolo della solidarietà tra le parti a favore degli Arbitri”.

Il Parte_1 impugnava il suddetto Lodo Definitivo (r.g. n. 868/2024), chiedendo - previa riunione al giudizio RG. n. 864/2023 e previa sospensione dell'efficacia del Lodo Definitivo, dichiarato esecutivo con Decreto n. 1473/2024 del Tribunale Civile di Genova del 10.06.2024 - in via rescindente, di accertare e dichiarare la nullità del Lodo stesso; e, per l'eventuale fase rescissoria, di rigettare tutte le domande formulate dalla controparte in quanto inammissibili e infondate, nonché di rigettare in ogni caso ogni domanda svolta nei confronti del Parte_1. Deduceva i seguenti motivi:

“I MOTIVO. NULLITÀ IN VIA DIRETTA (E IN VIA DERIVATA) DEL LODO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 829, CO.1, N.11, N. 9 E N. 4 CPC, CHE: CONTIENE DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE, È STATO PRONUNCIATO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, ESORBITA I LIMITI FUNZIONALI DELLA CONVENZIONE DI ARBITRATO, CON ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. SOTTO UN ALTRO PROFILO SUSSISTEVA LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, 30 E 133 CPA E ALL'ART. 111 COST. INTRODUZIONE. SEGUE.

I-A MOTIVO. NULLITÀ IN VIA DIRETTA (E IN VIA DERIVATA) DEL LODO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 1, N. 11 CPC, DAL MOMENTO CHE CONTIENE DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE.

I-B MOTIVO. NULLITÀ IN VIA DIRETTA (E IN VIA DERIVATA) DEL LODO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 829 CO. 1, N. 9 E N. 4 CPC, CHE: È STATO PRONUNCIATO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO; ESORBITA I LIMITI FUNZIONALI DELLA CONVENZIONE DI ARBITRATO, CON ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.

SOTTO UN ALTRO PROFILO, DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, 30 E 133 CPA E ALL'ART. 111 COST. (SPEC. ART. 107 TFUE). II MOTIVO. NULLITÀ DEL LODO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 829 CO. 3., II CPV. NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 829, CO. 3, II CPV, CPC (IN VIA DIRETTA E DERIVATA) PERCHÉ IL LODO DEFINITIVO È CONTRARIO ALL'ORDINE PUBBLICO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE.

III MOTIVO. NULLITÀ DEL LODO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 829 CO. 3., I CPV CPC (IN VIA DERIVATA E DIRETTA) PERCHÉ VIOLA LE REGOLE DEL DIRITTO RELATIVE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA (AMMESSA ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE). INTRODUZIONE. (SEGUE).

III-A MOTIVO. NULLITÀ DEL LODO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 829, C. 3, I CPV. CPC (IN VIA DIRETTA E DERIVATA) PER: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1362, 1363, 1375, 2697 C.C., DEGLI ARTT. 35 E 36 D.LGS. 5/2003, DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, DELLO STATUTO SOCIALE DI PST (ART. 15).

III-B MOTIVO. NULLITÀ DEL LODO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 829 CO. 3, I CPV, CPC (IN VIA DIRETTA E DERIVATA) PER: Controparte_9 DEGLI ARTT. 1175, 1362, 1363, 1375, 2697 C.C. E DEGLI ARTT. 61 E 62 CPC IN RELAZIONE AGLI ACCORDI TRANSATTIVI REP. 1555-1556/2012 E REP. 1630- 1636/2015, AL DISCIPLINARE REP. 1383/2008, AI TITOLI CONCESSORI VIOLAZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 49, 56, 107 PAR. 1, TFUE, DELL'ART. 12 DIR. 123/2006/CE; DELL'ART. 113 D.LGS. 267/2000 (RATIONE TEMPORIS VIGENTE), DELL'ART. 4 D.L. 138/2011; DELL'ARTT. 1 E 17 D.LGS. 175/2016; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 822, 823 COD. CIV; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100 E 112 CPC E DELL'ART. 1227 C.C.”.

Si costituiva Controparte_1 chiedendo di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo Definitivo, nonché l'istanza di riunione del presente giudizio a quello già pendente dinanzi alla Corte, sub RG. n. 864/2023.

In via principale, chiedeva il rigetto di tutti i motivi di nullità proposti dal Pt_1

In via subordinata e rescissoria, la Parte chiedeva che il Collegio Arbitrale di Genova dichiarasse la propria competenza a decidere le domande proposte contro il Parte_1, purché non già pendenti davanti alla Corte d'Appello di Genova. Nel merito, la società chiedeva:

- l'accertamento della responsabilità del Parte_1 per l'inadempimento al contratto sociale e agli accordi transattivi;
- l'accertamento del danno subito da Pt_5 per la perdita di valore e redditività della propria partecipazione (52%) in Parte_6 quantificato in almeno € 1.541.000, in

base alla consulenza tecnica richiamata e in coerenza con quanto già riconosciuto nel lodo parziale del 30.03.2023;

- la condanna del Pt_1 al risarcimento dei danni quantificati (o nella diversa somma stabilita nel procedimento), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.

Con ordinanza del 24/01/2024, ritenendo necessario che le parti provvedessero alla redazione di idonei indici, dovendosi altresì richiamare le stesse al rispetto del principio della sinteticità di cui al d.m. 110/23, nonché all'utilizzo di formati informatici consultabili dall'Ufficio, era fissata udienza per la verifica degli adempimenti sopra indicati al 13 marzo 2024 ore 9,30, udienza che veniva sostituita dalla trattazione scritta.

Con ordinanza del 20/03/2024, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti allegavano gli indici degli atti prodotti, come richiesto, e ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 29.01.2025 ore 9,30 disponendo la sostituzione della stessa mediante note di trattazione scritta.

Con ordinanza del 13/02/2025, lette le note di trattazione scritta depositate, visto il provvedimento di riunione e rilevando di dover provvedere sull'istanza di sospensiva del lodo definitivo, La Corte fissava udienza al 12.3.2025 ore 09,30 per la prosecuzione del giudizio nelle cause riunite, disponendo lo svolgimento dell'udienza mediante deposito telematico di sintetiche note scritte.

Con ordinanza del 26/03/2025, viste le note scritte depositate dalle parti per l'incombente già fissato al 12.03.2025, la Corte riunita in Camera di Consiglio disponeva la sospensione dell'efficacia del Lodo Definitivo del 22.04.2024, dichiarato esecutivo con Decreto n. 1473/2024 del Tribunale Civile di Genova del 10.06.2024, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 05.11.2025 ore 9,30 (poi sostituita con il deposito di note scritte).

Con ordinanza del 26/11/2025, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti precisavano le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le parti depositavano tempestivamente comparse conclusionali e di replica .

1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.

SGE eccepisce l'inammissibilità dei motivi di impugnazione, rilevando che, sebbene riconducibili ai vizi di cui all'art. 829 c.p.c., essi non presentano i caratteri della tassatività, della specificità e della precisa enunciazione. Inoltre, tali motivi sono redatti in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva, che impongono di offrire all'organo giudicante una concisa rappresentazione dell'intera vicenda e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto ampiamente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.

Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

2. sui motivi di impugnazione principale (r.g. 864/23) avverso il lodo parziale

Non sussiste discussione tra le parti circa la natura di lodo "rituale" nella fattispecie in esame.

La clausola compromissoria è contenuta nello statuto della **CP_10** che all'art.15 (doc. 14, art. 15 in All. B) espressamente dispone: " Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra la società e i singoli soci ovvero tra i singoli soci tra loro, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati dal presidente del" Tribunale di Chiavari".

Costituendosi nel giudizio arbitrale il **Pt_1** ha tempestivamente formulato l'eccezione secondo cui le domande oggetto del giudizio non fossero oggetto della clausola compromissoria.

L'eccezione, riproposta altrettanto tempestivamente nel presente giudizio, è fondata e deve essere accolta.

E' pacifico che PST è stata costituita dal **Parte_1** (quota del 49%) e **Cont** (quota del 51%). E' altresì pacifico che **Parte** chiede di accertare l'inadempimento del socio **Pt_1** per ottenere il risarcimento del danno subito dalla stessa "pari al valore della partecipazione del 51% di PST di proprietà di **Parte** in conformità ai criteri di valutazione di detta partecipazione contenuti nell'**All. B dell'atto di transazione 27.10.2012 nr. 1555 come modificato con la transazione 04-09-2018 nr. 1630.**".

Ciò posto deve essere rilevato che le transazioni cui fa riferimento l'atto di citazione in arbitrato sono state stipulate con il **Pt_1** **Parte_1** , in veste di **Ente pubblico in esito alla definizione di giudizi pendenti in sede amministrativa.**

Nell'arbitrato è dedotto l'inadempimento non del socio *Parte_1*, ma dell'Ente che avrebbe trattenuto per sé la concessione demaniale a scapito della società mista pubblico -privata.

Gli accordi trasfusi nella predetta transazione non prevedono alcuna clausola arbitrale.

In effetti *Cont* lamenta l'inadempimento dell'Ente pubblico per avere trattenuto per sé la concessione e costituito una altra società, Portofino Mare srl, che si sarebbe posta in concorrenza con PST per la gestione dei servizi relativi alla sub- concessione dei Servizi Turistici Portuali e marittimi dell'anno 2021.

Parte ha proposto queste domande (istanza al Presidente del Tribunale) :

“Voglia il Collegio Arbitrale:

a) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del *Parte_1* per i fatti sopra descritti e per essersi reso gravemente inadempiente del contratto sociale e degli accordi con *Parte* e PST sopra richiamati e, per l'effetto,

b) condannare il *Parte_1* al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa, subito da *Parte* **a causa della mancata prosecuzione dell'affidamento a PST della gestione dei Servizi Turistici Portuali e Marittimi fino al 31.12.2030;**

c) in via subordinata, rispetto alla domanda sub b), condannare il *Parte_1*, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al **risarcimento del danno** da quantificarsi in corso di causa subito da *Parte* pari al valore della partecipazione del 51% di PST di proprietà di *Parte* in conformità ai criteri di valorizzazione di detta partecipazione contenuti nell'All. B dell'atto di transazione 27.10.2012 n. 1555 come modificato con la transazione **4.9.2018 n. 1630;**

d) in ogni caso condannare il Parte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa subito dal valore della partecipazione di Parte a causa della mancata proroga, a favore di PST, del rapporto gestorio dei Servizi Turistici Portuali e Marittimi in ragione della pandemia Covid-19..”

Nelle premesse della transazione **4.9.2018 n. 1630** si legge che la stessa trova la sua causa nel giudizio pendente davanti al Tar Liguria nr. 233/2015 ove si legge:

3. Modifica dell'art.3 dell'atto di transazione 2012

Nell'art. 3 dell'atto di transazione 2012 ai commi 1. 2. 3. , la data del 31/12/2015 viene sostituita con quella del 31/12/2020, fermo il resto. Al riguardo del comma 3 si sostituisce la data del 31/12/2014 con quella del 31/12/2019, nell'ottica di valutare le possibilità di regolamentare il rinnovo del contratto a decorrere dal 01/01/2021.

4. Modifica dell'art.4 dell'atto transattivo

Le parti convengono che il canone annuale dovuto da PST al Comune di Portofino

6. Modifica dell'art. 7 dell'atto transattivo

Fermo restando quanto previsto integralmente dall'articolo sopra richiamato, si evidenzia quanto segue: - la data di scadenza al 31/12/2015 viene sostituita da 31/12/2020; - i criteri di cui al comma 2 vengono individuati nel nuovo allegato "B"

il precedente testo risulta essere il seguente:

3. Durata del contratto di servizio.

1. Ai fini della presente transazione e trattandosi di questione in contestazione giudiziale fra le parti, con il presente atto e senza necessità di ulteriore deliberazione, Il Comune di Portofino riconosce che il rapporto di sub-concessione afferente al disciplinare n. 1383/2008 in favore di Portofino Servizi Turistici ha durata sino al 31/12/2015 alle medesime condizioni, fatto salvo quanto infra previsto con riguardo al canone concessorio.
2. A tale data del 31.12.2015 l'affidamento in sub-concessione afferente al disciplinare n. 1383/2008 e ss.mm. ed int. cessa in ogni caso, senza necessità di ulteriore deliberazione e/o comunicazione.

4

*Segreti
Car. 34*

Portofino Servizi Turistici S.r.l.
Piazza Marina dell'Olivetta, 241
16034 PORTOFINO (LX)
C.F./P.I.: 01590600992
A GENOVA REA 421082

7. Liquidazione della quota detenuta da SGE.

1. alla scadenza del (31/12/2015) il Comune di Portofino, in qualità di titolare della concessione demaniale, fatti salvi diversi accordi nei termini di cui all'art. 3, comma 3, ed i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, darà corso a nuova procedura per l'affidamento in sub-concessione dei servizi turistici portuali e marittimi, in particolare nei

Turistici
enta. 2

Comune di Portofino, ovvero per la scelta del Socio Privato della PST che gestirà tali servizi, secondo le disposizioni normative vigenti.

2. Nella ipotesi di gara cui al comma 1 il Comune si impegna a prevedere in sede di bando/disciplinare che alla SGE venga liquidato il valore della propria quota sociale, con importo da indicarsi negli atti di gara stessi e da porre a carico del soggetto individuato per l'affidamento dei servizi portuali e/o quale nuovo socio della società mista PST. In tale ipotesi il valore della quota sarà definito secondo sistema di valutazione denominato "metodo misto patrimoniale reddituale" in applicazione dei criteri individuati nell'allegato "B" al presente atto.

3. Ai fini della determinazione del valore di cui al precedente comma 2, la SGE si impegna a comunicare al Socio Pubblico, già entro la fine del mese di luglio dell'anno 2015, il valore determinato in applicazione del metodo di cui all'allegato B, con esclusione dell'utile netto relativo all'esercizio al 31 dicembre 2015, trasmettendo tutta la documentazione contabile, fiscale, di bilancio, etc. relativa. Il Comune si riserva di verificare i valori comunicati mediante i propri Uffici e/o mediante valutazione da parte di consulente esterno. In caso di disaccordo su tale valore l'Amministrazione stessa entro la fine del mese di settembre comunicherà a SGE la propria proposta. Le parti concordano che, in mancanza di accordo, nomineranno un Collegio composto da tre tecnici di comprovata esperienza (uno scelto da ciascuna parte e il terzo di comune accordo, salvo investire della individuazione del Presidente della Camera di Commercio di Genova) cui deferire la definizione del valore in applicazione del metodo di cui all'allegato B, con decisione che le parti riterranno vincolante. Della eventuale volontà di nominare il Collegio sarà data notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario da una delle parti, che indicherà altresì il nominativo del tecnico di propria nomina; entro i successivi 15 giorni lavorativi, la parte che riceve la notificazione dovrà a propria volta notificare l'adesione con comunicazione del nominativo del tecnico

propria nomina. Nei successivi 15 giorni lavorativi le parti individueranno il terzo componente, salvo Investire della individuazione il Presidente della Camera di Commercio di Genova, da scegliersi fra gli iscritti all'Albo dei revisori legali, con almeno 5 anni di anzianità. Ciascuna parte remunererà il tecnico dalla stessa nominato, anche in sede collegiale, mentre la spesa per la nomina/remunerazione del terzo tecnico è liquidata in base alle tariffe professionali ed è posta a carico di SGE se il valore definito dal Collegio si discosta in misura superiore al 50% rispetto alla differenza tra i valori indicati da SGE e dal Comune, mentre in caso contrario sarà per intero posta a carico del Comune; nel caso in cui il valore sia posto nel mezzo, il compenso sarà ripartito fra le parti¹. In considerazione del fatto che entro la fine del mese di luglio 2015 ancora non sarà chiuso il bilancio relativo all'anno 2015, le parti concordano che il valore dell'Utile netto relativo all'esercizio sociale al 31 dicembre 2015 sarà determinato in via preventiva sulla base di un bilancio infrannuale riferito alla data del 30 novembre 2015, salvo conguaglio per tener conto dell'andamento dell'attività aziendale per il mese di dicembre 2015, nei termini meglio rappresentati nell'allegato B. Le risultanze della determinazione preventiva dell'utile netto in questione devono essere comunicate da SGE entro il 10 dicembre 2015, mentre le risultanze del successivo conguaglio devono essere comunicate da SGE entro il 15 gennaio 2016. In ogni caso, il ritardo nella definizione del valore di cui al precedente comma 2 non costituisce ragione di impedimento o ritardo al fini della procedura di gara di cui al comma 1, né giustifica alcun diritto di ritenzione da parte di SGE. Nel relativo bando/disciplinare potrà essere comunque indicato il valore prudenzialmente definito dall'Amministrazione tenendo in considerazione di quello ritenuto congruo da parte del Comune di Portofino e

¹ A titolo esemplificativo, se il valore indicato da SGE è pari a 100 e quello indicato dal Comune è pari a 60, nel caso in cui il valore definito dal Collegio è compreso fra 60 e 79, allora il compenso sarà posto a carico di SGE, mentre nel caso in cui è compreso fra 81 e 100 sarà posto a carico del Comune. Se il valore definito è 80, il compenso è ripartito fra le due parti.

quello indicato da SGE, salvo conguaglio al termine della procedura di definizione del valore di liquidazione.

4. Nel caso in cui, al o successivamente al 31.12.2015, il Comune di Portofino non fosse nella titolarità della concessione demaniale e/o sia impossibilitato, per qualsiasi ragione di fatto o diritto, a dare corso a nuova procedura per l'affidamento in sub-concessione dei servizi turistici portuali e marittimi ovvero per la scelta del Socio Privato della PST, in tale ipotesi il valore della quota in PST detenuta da SGE sarà il minore tra il valore nominale delle quote e il patrimonio netto di liquidazione.

Ciò posto deve essere rilevato in fatto che in ogni caso la sub-concessione era valida al più fino al 2020 e non al 2030, come sostenuto da ^{Cont}

^{Cont} pone erroneamente sullo stesso piano il contratto "privato" che ha dato luogo alla società PST, ed è sottoposto alla disciplina privatistica, e la sub-concessione, regolata, invece, dalla normativa pubblica.

In effetti nel contratto sociale non è previsto alcun **affidamento a PST della gestione dei servizi relativi alla sub-concessione da parte del** ^{Pt_1} **di** ^{Parte_1} **, che, invece, è stata prevista dalle parallele procedure amministrative.**

Pertanto gli stessi arbitri hanno riconosciuto che ^{Cont} ha agito nei confronti della PA (lodo pag. 40 e seg. *"responsabilità da comportamento della P.A.» «conseguente ad un provvedimento di pubblica potestà»*) ed hanno individuato l'inadempimento nel non avere prorogato la concessione nei confronti di PST (che peraltro secondo la medesima transazione sarebbe in ogni caso cessata nel 2020) : ma tale concessione non era prevista nel contratto sociale; le vicende concessorie non sono comprese nelle clausola arbitrale in esame che prevede le sole questioni attinenti ai diritti disponibili relativi al contratto sociale.

La medesima parte attrice in arbitrato aveva già intrapreso le azioni che hanno dato luogo alle citate transazioni in sede amministrativa (TAR), riconoscendo così implicitamente l'inapplicabilità della clausola di arbitrato alle domande formulate. E' altresì pacifico che le convenzioni di transazione non prevedono alcuna clausola compromissoria: quindi l'eventuale dedotto inadempimento delle obbligazioni dalle stesse nascenti non poteva essere oggetto di arbitrato, neppure in via incidentale, in quanto esse costituiscono titoli autonomi perfezionati per la composizione di questioni riservate alla conoscenza del Giudice Amministrativo (titoli concessori).

La causa petendi del dedotto inadempimento nel giudizio arbitrale in esame si fonda sulla condotta del Ente Amministrativo che ha trattenuto per sé le concessioni e ha costituito altra società in "concorrenza" con PST.

Come rilevato nell'arbitrato :

In relazione all'eccezione di incompetenza SGE precisava di aver promosso la procedura arbitrale *"per fare accertare la responsabilità del Comune di Portofino per avere agito, attuando i comportamenti descritti ai §§ II e III della prima memoria dell'esponente, in totale spregio del principio di buona fede e corretta gestione societaria abusando del proprio ruolo di socio pubblico della società Portofino Servizi Turistici s.r.l. ('PST'), rendendosi inadempiente agli obblighi derivanti dal relativo contratto di società e cagionando un ingiusto danno al socio SGE, il quale è stato privato dell'attività svolta da PST e, conseguentemente, della percezione degli utili, dell'avviamento di detta società e, infine, del valore della partecipazione della stessa SGE in PST (v. il § III. della prima memoria dell'esponente)"* (p. 2 memoria 21.01.2022 SGE).

E' evidente che tali condotte non trovano disciplina nel contratto sociale e pertanto non possono essere oggetto di arbitrato.

I diritti disponibili relativi al contratto sociale sono quelle facoltà, tutele e prerogative organizzative o patrimoniali che i soci possono liberamente modificare, cedere a terzi, o su cui possono transigere e rinunciare e tra essi non può essere annoverato il potere pubblico concessorio, proprio della P.A.

Pertanto, come già rilevato dal TAR (sent.30.06.2022), ^{Cont} non ha impugnato il provvedimento con cui il Parte_1, successivamente alla scadenza della gestione affidata a Pt_5 in data **31.12.2020**, ha riservato a sé l'uso esclusivo e la gestione in economia del porto turistico e delle dotazioni, così dimostrando acquiescenza alle predette condotte dell'Ente, che non possono poi essere tardivamente impugunate e costituire oggetto di un diverso giudizio di arbitrato.

^{Cont} nel giudizio di arbitrato ha chiesto il risarcimento del danno di origine extracontrattuale (rispetto al contratto sociale)e non ha chiesto la liquidazione della sua quota.

Deve quindi essere dichiarato che il lodo è stato pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato.

Tale decisione è dirimente ed assorbente anche dell'impugnazione del lodo definitivo, che deve essere altresì dichiarato nullo.

Non vi è luogo alla fase rescindente, in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi", circostanza non sussistente nel caso in esame.

3. Sulle spese di giudizio

Le spese di giudizio della presente fase processuale seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di *Cont*. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento. E precisamente:

Valore causa inferiore ad € 1.000.000,00

1. Studio controversia: € 5.706,00=
2. Fase introduttiva: € 3.318,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 7.644,00=
4. Fase decisionale: € 9.487,00=totale per compensi avvocato: € 26.155,00=

Le spese di lite, così come liquidate dagli arbitri devono essere poste a carico di *Cont* ivi comprese le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

P. Q. M.

La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:

- 1) in accoglimento dell'impugnazione accerta la nullità del lodo parziale del 30.03.2023 e di quello definitivo del 22.04.2024;
- 2) dichiara tenuta e condanna *Controparte_1* al rimborso delle spese di lite sostenute dal *Parte_1* che liquida:
 - a. in € 26.155,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge per la presente fase processuale;
 - b. come al capo f del dispositivo del lodo definitivo per l'intero giudizio arbitrale;
- 3) pone definitivamente a carico di *Controparte_1* le spese di CTU, già liquidate con decreto arbitrale del 27.03.2023, per l'intero;
- 4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Genova, 27/05/2026

Il Presidente estensore
Dott.ssa Rosella Silvestri